

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Limiti al compenso dell'avvocato

Cass. Sez. Civile II, sent. n. 7560/2019 del 18 marzo 2019

La vicenda riguarda un avvocato che assiste e difende in una causa civile più persone che chiedono il risarcimento del danno da uccisione di un loro congiunto. Il Tribunale accoglie le loro domande, liquida a ciascuna parte un risarcimento e condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, per un importo di € 10.000,00, di cui € 3500,00 per diritti ed € 6500,00 per onorari, oltre accessori di legge. Con un separato successivo decreto lo stesso Tribunale liquida i compensi in favore dell'avvocato ricorrente in € 3.113,75 per onorari ed € 666,55 per diritti, oltre accessori di legge.

Il difensore degli attori propone opposizione ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 115/2002, che viene respinta dal Presidente del Tribunale in quanto "il compenso liquidato ai sensi dell'art. 82, d.P.R. 115/2002 non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell'erario, potendo il predetto difensore censurare solo l'errata applicazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002." L'avvocato propone ricorso chiedendo la cassazione dell'ordinanza presidenziale in particolare rilevando come la pronuncia abbia quantificato il compenso in suo favore in un importo inferiore a quello liquidato in sentenza e posto a carico del soccombente. Incorrendo in "una palese disparità di trattamento in funzione del diverso destinatario del provvedimento (...) e provocando "un indebito arricchimento dello Stato."

La causa è stata rimessa "alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di ricorso."

La Cassazione, con sentenza n. 7560/2019 rigetta il ricorso del difensore rilevando come:

- l'art. 82, co. 1, d.P.R. 115/2002 stabilisce che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la **tariffa professionale** in modo che, in ogni caso, **non** risultino **superiori** ai **valori medi delle tariffe vigenti** relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa";
- il successivo art. 130 "prescrive che **gli importi spettanti al difensore**, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono **ridotti della metà**";
- e che l'art. 133 prevede che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

La Corte osserva che il **compenso** spettante all'**avvocato** della parte ammessa a beneficiare del **gratuito patrocinio** non deve necessariamente corrispondere alla somma liquidata dal Giudice in favore dell'Erario. Il legale non ha titolo per chiedere per la propria attività professionale una somma superiore a quella risultante dalla corretta applicazione delle norme del testo Unico delle spese di Giustizia d.P.R 115/2002.

Per gli Ermellini tale normativa è corretta e costituzionalmente legittima. Essa non crea disparità di trattamento a causa dei criteri di liquidazione dei compensi applicati. Il sacrificio richiesto al professionista che difende i soggetti ammessi al gratuito patrocinio non è tale da risolvere il legame

esistente tra l'onorario e il suo valore di mercato. La normativa pare inoltre coerente con il potere discrezionale del legislatore in materia di spese processuali. Nel determinare i compensi del difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio, **non** è in ogni caso consentito **superare i limiti** previsti dal **d.P.R 115/2002**. I Giudici chiariscono che nel decreto impugnato l'importo dei compensi del legale è stato correttamente calcolato poiché il giudizio verteva "solo sul quantum del risarcimento, non si era discusso di questioni di particolare difficoltà, non era stato profuso un impegno di particolare onerosità e il difensore non aveva prodotto, come suo onere, gli atti difensivi".

Afferma, inoltre, che legittimato a dolersi sarebbe stata esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poiché "presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalità "punitiva" del tipo di quella ora prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018)".